Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. **1389.**

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, ai sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura stabilita per le variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 della legge stessa e per le variazioni di quella relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria e al fondo pensioni, ora fusi nel « Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti »;

Considerato che, per effetto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni è stato elevato, a far tempo dal 1° agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 19 per cento al 20,65 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento dell'1,65 per cento;

Considerato che l'aumento citato è stato posto, per l'1,10 per cento, a carico del datore di lavoro e, per lo 0,55 per cento, a carico del lavoratore e che, secondo la stessa proporzione, deve essere ripartita la maggiorazione del contributo complessivo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi-traghetto;

Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la Marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

La misura complessiva del contributo dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevata, con decorrenza 1° agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 25 per cento al 26,65 per cento, ed è posta, per il 18,75 per cento, a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e, per il 7,90 per cento, a carico del lavoratore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — ATTAGUILE — VIGLIANESI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 157. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1390.**

Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 293 del 13 aprile 1962 con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari;

Vista la delibera n. 6/69 del 24 luglio 1969 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati;

Vista la delibera n. 8/69 del 17 novembre 1969 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 101760/74 del 16 giugno 1970;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 102839/74 del 9 agosto 1971;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 10 luglio 1970 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Vista la determinazione del presidente del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati n. 40/71 del 6 ottobre 1971;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati nei termini indicati dalle delibere n. 6/69 del 24 luglio 1969 e n. 8/69 del 17 novembre 1969 del consiglio generale del consorzio stesso, nonchè dalla determinazione del presidente del consorzio n. 40/71 del 6 ottobre 1971, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 149. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **83.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Benvenuto, nel comune di Ascoli Satriano.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Satriano in data 1° marzo 1971, integrato con dichiarazioni di pari data e del 25 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Benvenuto, in località Corleto del comune di Ascoli Satriano (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 136. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1972, n. 84.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Geminiano e di S. Michele arcangelo, nel comune di Pontremoli.

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pontremoli in data 1° maggio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Geminiano, in frazione Careola, con la parrocchia di S. Michele arcangelo, in frazione di Arzelato, entrambe site nel comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 141. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1972.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1968, n. 66, con il quale il sig. Maurizio Spila fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 5 agosto 1971 con la quale il sig. Maurizio Spila ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 4 agosto 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 4 agosto 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Maurizio Spila dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1972
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 173

(4376)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata « Ostuni » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Ostuni », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Ostuni » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1971, n. 90;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Ostuni » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Ostuni » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 lugio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di vini « Ostuni ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Ostuni » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in

corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento »

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha rinnovato la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1972
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 337

Disciplinare di produzione per i vini « Ostuni »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Ostuni » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Ostuni » bianco, che può anche essere denominato « Bianco di Ostuni », deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Impigno dal 50 all'85 %.
Francavilla dal 15 al 50 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Bianco di Alessano e Verdeca fino ad un massimo complessivo del 10 %.

Il vino « Ostuni Ottavianello », che può anche essere denominato « Ottavianello di Ostuni », deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Ottavianello.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Negro amaro, Malvasia nera, Notar Domenico, Sussumariello, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio comunale di Ostuni, di Carovigno, di S. Vito dei Normanni e di S. Michele Salentino ed in parte quello di Latiano, di Ceglie Messapico e di Brindisi.

La linea di delimitazione della zona, partendo dal mare a nord in località Difesa di Malta, segue il confine del territorio comunale di Ostuni con quelli di Fasano, Cisternino, Locorotondo, Martina e Ceglie.

Abbandona, in prossimità di Campo d'Orlando il confine comunale di Ostuni-Ceglie, per discendere, verso sud, lungo la strada che da Cisternino porta a Ceglie, fino a raggiungere Ceglie Messapico, passando per la Casa della Padule.

La linea di delimitazione prosegue quindi verso ovest lungo la circonvallazione di Ceglie fino ad immettersi sulla strada che conduce a Martina, la segue verso Ceglie per 500 metri; prende quindi la strada verso ovest che, passando per le quote 285 - 272 - 318 - 311, raggiunge la provinciale per Martina, la attraversa e prosegue per la strada che, attraverso la masseria Fedele Grande, raggiunge masseria Specchia Tarantina.

Da masseria Specchia Tarantina segue, verso est, il confine comunale meridionale di Ceglie, fino alla località Funno del Toro, e poi quello di S. Michele Salentino fino a raggiungere la quota 123 in prossimità di C. Balestra.

Da quota 123 la linea di delimitazione di zona segue la strada che, in direzione sud-est, passando per masseria Lupocaruso, raggiunge la ferrovia in prossimità del centro abitato di Latiano. Costeggia detta ferrovia e, deviando verso nord per la strada che conduce a S. Vito dei Normanni, raggiunge il km 6 della medesima. Da qui segue verso est il confine comunale di S. Vito dei Normanni fino a masseria Paradiso e poi quello di Brindisi, attraversando la località Ferrizzulo, fino a raggiungere la strada, in prossimità della masseria Argiano, che conduce da Mesagne a Borgata Serranova; segue verso nord detta strada fino a raggiungere il confine comunale tra Carovigno e Brindisi (q. 42) che segue verso nord, fino al mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Ostuni » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Ostuni » non deve essere superiore ai q.li 110 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Per i vini « Ostuni » la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Ostuni » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed al vino « Ostuni Ottavianello » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Ostuni » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Ostuni* » *bianco*:
colore: bianco paglierino;
odore: vinoso, di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico, netto di gusto;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Ostuni Ottavianello* »:

colore: dal cerasuolo al rosso rubino tenue;
odore: vinoso con delicato profumo;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Ostuni Ottavianello » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Ostuni » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4372)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1972.

Proclamazione dell'« Anno nazionale del libro » e costituzione della commissione per il coordinamento delle iniziative ad esso relative.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione adottata dalla conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) — nel corso dei lavori della sedicesima sessione — relativa alla proclamazione dell'anno 1972 come « Anno internazionale del libro »;

Considerato che l'U.N.E.S.C.O. ha rivolto un appello ai Governi degli Stati aderenti affinchè, sia direttamente che in collaborazione con le organizzazioni delle categorie interessate alla produzione e alla diffusione del libro, si impegnino a predisporre e a curare l'esecuzione di programmi riguardanti l'attuazione, nei diversi Paesi, dell'Anno internazionale di cui sopra;

Ritenuta la necessità di proclamare, in Italia, l'anno 1972 come Anno nazionale del libro nell'ambito delle iniziative internazionali predette;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di affidare lo studio ed il coordinamento delle attività e delle iniziative da intraprendere in Italia, nel quadro del predetto anno internazionale, ad una speciale commissione da costituirsi presso i Servizi per le informazioni e la proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le designazioni delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'anno 1972 è proclamato in Italia « Anno nazionale del libro », nell'ambito delle iniziative promosse dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.).

Art. 2.

Per il coordinamento delle iniziative e delle attività da realizzare per l'attuazione dell'« Anno nazionale del libro », è costituita una commissione, composta come segue:

Presidente:

on. Franco Evangelisti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

o, per sua delega, il prof. Giuseppe Padellaro, direttore generale per le informazioni e la proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Membri:

Galtieri dott. Gino, ispettore generale, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Guidotti dott. Emiliano, consigliere d'ambasciata, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Iannuzzi dott. Aurelio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rossi dott. Ugo, direttore generale, e Margiotta professore Giacinto, ispettore centrale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Corrarino dott. Santiago, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sessa dott. Luigi, direttore centrale, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

De Gregorio dott. Domenico, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Del Vescovo dott. Michele, in rappresentanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.);

Cappelletti prof. Vincenzo, in rappresentanza dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

Conte dott. Luigi, in rappresentanza della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);

Cosmelli ambasciatore Giuseppe, in rappresentanza della commissione nazionale italiana dell'U.N.E.S.C.O.;

Vallardi dott. Gianfranco e Artom dott. Guido, in rappresentanza della Federazione italiana editori (A.I.E.)

Bonacci dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Associazione librai italiani (A.L.I.);

Abete cav. del lav. Antonio, in rappresentanza della Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;

Mazzara prof. Aldo, in rappresentanza della Federazione italiana editori giornali (F.I.E.G.);

Devoto prof. Giacomo, in rappresentanza dell'Accademia della Crusca;

Montini dott. Italo, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana (F.N.S.I.);

Salveti Gaetano, in rappresentanza del Sindacato libero scrittori italiani;

Miccini Eugenio, in rappresentanza del Sindacato nazionale scrittori;

Casarotto dott. Renato, in rappresentanza della società Dante Alighieri;

Milano dott. Emanuele, in rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana;

Minelli avv. Stefano, in rappresentanza della Unione editori cattolici italiani (U.E.C.I.);

Terranova dott. Giovanni, in rappresentanza della Unione stampa periodica italiana (U.S.P.I.);

Ammannato dott. Aramis, in rappresentanza dello ente morale « Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita »;

Loi prof. Salvatore e Casanova prof. Antonio Glauco, esperti, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La segreteria della commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, è affidata al dott. Maurizio Meloni, dott. Enrico Longo e dott. Mauro Gentilini, funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica).

Roma, addì 15 marzo 1972

ANDREOTTI

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Udine;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Udine vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Udine.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Udine è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° aprile 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1972
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 30

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e di una tariffa complementare per il caso di invalidità, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona.

IL MINISTRO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sulll'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona, intesa ad ottenere la approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di una tariffa per il caso di invalidità complementare ad un'assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e la seguente tariffa per il caso di invalidità, complementare ad un'assicurazione sulla vita, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona:

Tariffa 1c/R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1970);

Tariffa 2/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1970);

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno.

Roma, addì 11 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 21 agosto 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria del macchinista di 1ª classe delle ferrovie dello Stato Menis Pietro, il 24 maggio 1970, km. 86 + 490 Tarvisio-Udine. — Alla guida di un treno viaggiatori, avvertita improvvisamente la presenza, a breve distanza, di carri ferroviari in sosta sul binario, mentre esortava l'aiuto macchinista a porsi in salvo, rimaneva, pur conscio dell'inevitabile estremo sacrificio, al proprio posto riuscendo, con ogni mezzo disponibile, a ridurre notevolmente la velocità del convoglio ed a limitare le disastrose conseguenze dell'urto. Luminosa prova di abnegazione, generoso altruismo e spiccato senso del dovere.

Medaglie d'argento

Alla memoria di Paolo Mout, il 15 agosto 1970 in Hône (Aosta). — Lungo la discesa a valle, di ritorno da una escursione in montagna, cercava disperatamente di evitare la caduta nel burrone sottostante della compagna di gita che, messo un piede in fallo, aveva perduto l'equilibrio. Nel vano ed altruistico intento, precipitava, anch'egli, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di Dalla Bona Elmerino, il 12 luglio 1970 in Bastida Pancarana (Pavia). — Animato dalla generosità del suo impulso, non esitava, richiamato dalle invocazioni di aiuto, ad affrontare le profonde acque di un fiume per soccorrere una giovane, che si era venuta a trovare in gravi difficoltà. Mentre la pericolante, trascinata verso riva, poteva così porsi in salvo, egli, stremato per lo sforzo, scompariva dalla superficie facendo olocausto della propria vita ai più alti ideali di altruismo e coraggio.

Medaglia di bronzo

Ciacci Mario, brigadiere dei carabinieri, il 25 luglio 1970 in Francavilla al Mare (Chieti). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava senza esitazione nelle agitate acque del mare, traendo a riva, dopo notevoli sforzi, due persone in procinto di annegare. Prestava, quindi, con perizia e pronta determinazione, le prime cure ad uno dei malcapitati, già esanime, riuscendo a rianimarlo.

(4414)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1972, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4883)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.189.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4884)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Ales (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.919.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4885)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Bosa (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.599.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4886)

Autorizzazione al comune di Bolotana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Bolotana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4887)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.119.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4888)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.889.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4889)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.763.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4890)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Bolognano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.394.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4891)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Bova (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.587.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4892)

Autorizzazione al comune di Cles ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Cles (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4893)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.189.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4894)

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.451.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4895)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4896)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.899.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4897)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.914.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4898)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.282.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4899)

Autorizzazione al comune di Città S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Città S. Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.209.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4900)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.054.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4901)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.464.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4902)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.400.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4903)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.469.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4904)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.995.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4905)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.532.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4906)

Autorizzazione al comune di Dolianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Dolianova (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.031.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4907)

Autorizzazione al comune di Elice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Elice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4908)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.039.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4909)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.619.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4910)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4911)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.541.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4912)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.274.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4913)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4914)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.434.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4915)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.130.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4916)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.257.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4917)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.341.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4918)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.740.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4919)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4920)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Galatro (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.303.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4921)

Autorizzazione al comune di Irgoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Irgoli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 24 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,06	584,06	584,20	584,06	583,70	584,06	583,85	584,06	584,06	584,05
Dollaro canadese	584,60	584,60	584,20	584,60	584,60	584,60	584,50	584,60	584,60	584,55
Franco svizzero	150,86	150,86	150,90	150,86	150,85	150,86	150,83	150,86	150,86	150,84
Corona danese	83,79	83,79	83,81	83,79	83,60	83,79	83,77	83,79	83,79	83,77
Corona norvegese	88,33	88,33	88,3625	88,33	88,40	88,33	88,30	88,33	88,33	88,30
Corona svedese	121,875	121,975	121,98	121,875	121,90	121,97	121,88	121,875	121,97	121,95
Fiorino olandese	182,30	182,30	182,40	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
Franco belga	13,2555	13,2555	13,2550	13,2555	13,25	13,25	13,2525	13,2555	13,25	13,25
Franco francese	115,39	115,39	115,43	115,39	115,45	115,39	115,41	115,39	115,39	115,38
Lira sterlina	1521,40	1521,40	1521,50	1521,40	1519,50	1521,40	1520,75	1521,40	1521,40	1521,40
Marco germanico	183,51	183,51	183,60	183,51	183,60	183,51	183,51	183,51	183,51	183,50
Scellino austriaco	25,2320	25,232	25,30	25,2320	25,25	25,23	25,23	25,2320	25,23	25,25
Escudo portoghese	21,66	21,66	21,64	21,66	21,60	21,66	21,65	21,66	21,66	21,66
Peseta spagnola	9,0420	9,042	9,04	9,0420	9 —	9,04	9,045	9,0420	9,04	9 —

Media dei titoli del 24 marzo 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	94,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,55
» 5,50 % » » 1968-83	92,25
» 5,50 % » » 1969-84	93,275
» 6 % » » 1970-85	98,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1972

Valuta	
Dollaro USA	583,955
Dollaro canadese	584,55
Franco svizzero	150,845
Corona danese	83,78
Corona norvegese	88,315
Corona svedese	121,877
Fiorino olandese	182,30
Franco belga	13,254
Franco francese	115,40
Lira sterlina	1521,075
Marco germanico	183,51
Scellino austriaco	25,231
Escudo portoghese	21,655
Peseta spagnola	9,043

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 («Gazzetta Ufficiale» n. 237 del 23 settembre 1966).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sessantasei serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

(4537)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, numero 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 («Gazzetta Ufficiale» n. 236 del 22 settembre 1966).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle novantuno serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

(4538)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 («Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'11 giugno 1965).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle trentanove serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di sette serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

(4539)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Luigi Faccini, nato a Sacile (Pordenone) il 21 giugno 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 28 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(4404)

Il dott. Giuseppe Di Franco, nato a Portici (Napoli) il 14 marzo 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 3 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4405)

Il dott. Michele Corvino, nato a Casa di Principe (Caserta) il 29 ottobre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 23 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4406)

Il dott. Augusto Antonello, nato a Roma il 31 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 6 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(4407)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 ottobre 1968 dalla prof.ssa Del Mastro Tagliaferro Carmela, avverso la decisione in data 8 luglio 1968 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Caserta, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la errata attribuzione del punteggio spettantele per l'anno scolastico 1966-67, in sede di compilazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze di materie letterarie nelle scuole medie.

(4398)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 34, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'8 maggio 1968 dalla prof.ssa Adina Dignani, avverso il decreto ministeriale 23 giugno 1966 con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1969.

(4397)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 38, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 aprile 1968 dalla prof.ssa Fracassetti Maria Pia, avverso il provvedimento n. 11584 in data 12 luglio 1967 del provveditore agli studi di Avellino.

(4400)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 41, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 febbraio 1966 dalla prof.ssa Palermo Alì Marianna, avverso la decisione 11 gennaio 1966 della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro il mancato completamento di orario nell'anno scolastico 1964-65.

(4402)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 39, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'8 luglio 1968 dalla prof.ssa Gismondi Maria Pia, avverso la decisione 9 gennaio 1968 con la quale il provveditore agli studi di Brindisi ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro la qualifica di «buono» attribuitale, per l'anno scolastico 1965-66, dal preside della scuola media n. 2 di Fasano.

(4403)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Regalbuto

Con decreto 21 ottobre 1971, n. 329, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo dei fiumi Sanso e Sotto di Troina, in contrada Miraglia del comune di Regalbuto (Enna), non censito e antistante le particelle 4, 167, 241, 237, 296 del foglio n. 21 della mappa del predetto comune, della superficie di Ha. 7.10.00 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 22 febbraio 1971, in scala 1 : 2000 e 1 : 500, dall'ufficio tecnico erariale di Enna; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4656)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Feltre ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.10/1, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Feltre è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4468)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e), f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° novembre 1969 al 30 novembre 1969.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° novembre 1969 al 15 novembre 1969	dal 16 novembre 1969 al 30 novembre 1969
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:		
	06	a. crema di latte	26.206	26.206
	07	b. altri	26.206	26.206
	08	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431
	12	III. superiore al 45 %	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. siero di latte	5.938	6.560
		II. latte e crema di latte, in polvere:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	29.063	28.875
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	25.313	25.125
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	65.156	65.156

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° novembre 1969 al 15 novembre 1969	dal 16 novembre 1969 al 30 novembre 1969
04.02 (segue)		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g°o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	40	1. inferiore o uguale all'8 %	10.106	10.106
	43	2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 %. .	13.644	13.644
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431
	50	2. superiore al 45 % . .	100.781	100.781
		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 % .	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % . . .	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % . .	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 % . .	253 per Kg. (*f*)	250 per Kg. (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per Kg. (*f*)	364 per Kg. (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	652 per Kg. (*f*)	652 per Kg. (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	253 per Kg. (*g*)	250 per Kg. (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . .	364 per Kg. (*g*)	364 per Kg. (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	652 per Kg. (*g*)	652 per Kg. (*g*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % . .	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	554 per Kg. (*g*)	554 per Kg. (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	857 per Kg. (*g*)	857 per Kg. (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore; in peso; di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	100.781	100.781
	08	B. altro	122.956	122.956
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg peso netto:		
	02	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	9.375	9.375
	05	2. uguale o superiore a 141,75 u.c. . .	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	08	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	9.375	9.375

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° novembre 1969 al 15 novembre 1969	dal 16 novembre 1969 al 30 novembre 1969
04.04 (segue)	12	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)
	15	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto .	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)
	18	II. altri	55.619	55.619
	22	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*) . .	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata:		
	27	I. gorgonzola	21.669	21.669
	30	II. altri	21.669	21.669
		D. formaggi fusi:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	32	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	18.750	18.750
	35	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante (*r*)	19.375	19.375
	38	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	42	1. inferiore o uguale al 46 %	38.700	38.700
	45	2. superiore al 46 %	51.000	51.000
	48	b. superiore al 36 %	101.000	101.000
		E. non nominati:		
		I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale al 47 %:		
	50	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	56.250	56.250
	53	2. Pecorino	56.250	56.250
	56	3. altri	56.250	56.250
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:		
	62	1. Cheddar, Chester	52.919	52.919
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (*o*):		
	63	aa. inferiore o uguale al 48 %	34.269 (*s*)	34.269 (*s*)
	66	bb. superiore al 48 %	34.269 (*t*)	34.269 (*t*)
		3. altri:		
	82	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.269	34.269
	83	bb. non nominati	34.269	34.269
		c. superiore al 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g:		
	85	1. formaggi e ricotta, freschi	25.700	25.700
	86	2. altri	25.700	25.700

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° novembre 1969 al 15 novembre 1969	dal 16 novembre 1969 al 30 novembre 1969
04.04 (segue)		II. altri:		
	88	a. formaggi e ricotta, freschi	84.269	84.269
	89	b. altri	84.269	84.269
17.02		Altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.
Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso; è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B - Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C - Lire 5.975 (cinquemilanovecentosettantacinque) per il periodo 1°-30 novembre 1969.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B - Lire 5.975 (cinquemilanovecentosettantacinque) per il periodo 1°-30 novembre 1969.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;

oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 U.C. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni da:
— Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera per il periodo 1°-15 novembre 1969;
— Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera per il periodo 16-30 novembre 1969.

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 U.C. (pari a lire 36.562,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni da:
— Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera per il periodo 1°-15 novembre 1969;
— Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera per il periodo 16-30 novembre 1969.

(2137)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sei posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a sei posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Veneto.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, e elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per

lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente; in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Venezia nei locali siti in Campo San Polo 2171 presso l'ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - **Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro** - Divisione VIII-*bis* - **00100 Roma, entro il termine perentorio** di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Orn del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'I.N.A.I.L., su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi di quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanita-

rio del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 1

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-bis - Via Flavia n. 6. 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a sei posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Veneto riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto .. (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . . al . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . .

Data . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. - L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4223)

Concorso per esami a venticinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a venticinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Milano nei locali siti in via Daverio n. 7 presso la Società Umanitaria, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dallo stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'I.N.A.I.L., su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 2

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6. - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . . . .) il giorno . . domiciliato in . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a venticinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . .

Data . .

Firma (1) . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. - L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4224)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sul riordinamento della sperimentazione agraria ed in particolare l'art. 55;

Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, citato nelle premesse, per la direzione dell'istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione VI, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione e dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dev'essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto titolo utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum*, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi dev'essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione VI, separatamente dalla domanda, le pubblicazioni, in sei esemplari, di cui almeno una in originale, insieme con un elenco delle pubblicazioni, in sei copie. Sui plichi contenenti le pubblicazioni dev'essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e nome del candidato.

S'intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori hanno adempiuto agli obblighi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Non si terrà conto di studi o monografie presentati in dattilografia anzichè stampati.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titoli di studio, accademici e vari: massimo punti 25;
attività scientifica e tecnica: massimo punti 25;
pubblicazioni scientifiche: massimo punti 50.

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per la frutticoltura indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 500, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 500.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nella amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1972
Registro n. 4 Agric. e foreste, foglio n. 176

(4476)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1970, registro n. 17, foglio n. 284, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice, secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 8172 del 7 giugno 1971 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 367 del 25 settembre 1971 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ai fini della composizione della commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze, è così costituita:

Membri effettivi:

Mancini prof. Fiorenzo, ordinario di geologia applicata nell'Università di Firenze;

Zoli prof. Livio, ordinario di sistemazioni idrauliche forestali nell'Università di Firenze;

Bottini prof. Ettore, direttore ordinario presso la sezione operativa periferica di Torino dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;

Haussmann prof. Giovanni, direttore ordinario dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

Lanza prof. Felice, direttore ordinario dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Membri supplenti:

Cavazza prof. Luigi, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Bologna;

Carrante prof. Vincenzo, direttore ordinario presso l'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, del presumibile importo complessivo di L. 650.000, a carico del capitolo 1184 e di lire 350.000, a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1972
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 43

(4477)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1970, n. 2238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1970, n. 320 e nel 7° Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del 21 dicembre 1970, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ventotto posti di ispettore e consigliere, ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (Tabella V), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esame a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (Tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 ottobre 1970, n. 2238, è costituita come segue:

Presidente:

Pezzana prof. dott. Aldo, consigliere di Stato.

Membri:

Barzilai prof. Giorgio, ordinario di elettronica applicata nell'Università di Roma;

Volta prof. Ezio, ordinario di controlli automatici nell'Università di Genova;

Borghi ing. Vincenzo, ispettore generale - (Tabella V);

Tavernise ing. Gennaro, direttore di divisione - (Tabella V).

Membro aggiunto:

Fisichella prof. Domenico, ordinario di lingua tedesca nell'istituto commerciale « Sella » di Roma.

Segretario:

Vitale dott. Luigi, direttore di sezione - (Tabella IV).

La relativa spesa graverà sul cap. 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 1.000.000 (un milione).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 agosto 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971
Registro n. 50 *Posta telegr. telef., foglio n.* 147

(4491)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esame a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 1971, n. 2395, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esame a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la lettera dell'ispettore generale Borghi ing. Vincenzo del 29 settembre 1971, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nella impossibilità di assolvere l'incarico di membro della predetta commissione a causa di inderogabili impegni di lavoro affidatigli dalla Direzione centrale telegrafi, presso cui è applicato;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale Massai dott. Giorgio è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per esame a ventotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1970, n. 2238, in sostituzione dell'ispettore generale Borghi ing. Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Registro n. 57 *Posta telegr. telef., foglio n.* 344

(4492)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare) - anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 22 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 380, concernente il concorso per l'ammissione di n. 21 allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici e farmacisti) come sotto specificato:

n. 20 per il 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

n. 1 per il 1° anno della facoltà di farmacia;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 26 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1971, registro n. 50 Difesa, foglio n. 203, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di n. 21 allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici e farmacisti), anno accademico 1971-72;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Considerato che nessun candidato ha sostenuto le prove di concorso per la facoltà di farmacia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare):

1° *Anno della facoltà di medicina e chirurgia*:

1. Quadrini Adalberto
2. Foti Stefano
3. Mascia Enrico
4. Widmayer Carlo Alberto
5. Moretti Filippo
6. Battistoni Paolo
7. Kossuth Luigi
8. Leccese Vincenzo
9. Quaranta Valerio
10. Tamburrino Antonio
11. Blasi Nicola
12. Abbagnale Ludovico
13. Di Napoli Pierluigi
14. Di Rosa Giuseppe
15. Pruiti Roberto Secondo
16. Fabroni Gianfranco
17. Pozzi Arturo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Registro n. 6 *Difesa pers. mil., foglio n.* 155

(4690)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bolzano

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2134 del 24 luglio 1970 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1969;

Vista la propria deliberazione n. 230 del 17 febbraio 1971 relativa all'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti l'art. 4, n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Neulichedl Franz	punti	51,7315	su 100
2. Rainer Gerhard	»	51,0259	»
3. Masoner Anton	»	50,5726	»
4. Mair Hans	»	49,7601	»
5. Stampfer Hermann	»	49,5149	»
6. Messner Erwin	»	49,2221	»
7. Blaas Ferdinand	»	48,3944	»
8. Ploerer Roland	»	46,8286	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 17 febbraio 1972

Il Presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2134 del 24 luglio 1970 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1969;

Vista la propria deliberazione n. 339 del 17 febbraio 1972 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori svolti dalla commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte dei concorrenti risultati idonei, nominata con propria deliberazione n. 3716 del 30 dicembre 1971;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti l'art. 4, n. 12, e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Neulichedl Franz: condotta consorziale di S. Leonardo in Passiria;

2) Rainer Gerhard: condotta consorziale di Villabassa.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 17 febbraio 1972

Il Presidente: GRIGOLLI

(4478)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1293 del 10 aprile 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nei comuni di Viareggio e Camporgiano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Lucca, dell'ordine dei medici della provincia di Lucca e da parte dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 820;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Viareggio e Camporgiano è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ragni dott. Giorgio, medico provinciale di Perugia;

Cutuli dott. Pasquale, funzionario della prefettura di Lucca;

Luisi prof. dott. Manlio, primario ostetrico dell'ospedale di Viareggio;

Ricci prof. dott. P. Domenico, primario medico dell'ospedale di Lucca;

Carraro dott. Antonio, medico condotto di Lucca.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola, nata Lotti.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Essa avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Lucca, nonchè nell'albo pretorio dei comuni di Viareggio e Camporgiano.

Lucca, addì 8 marzo 1972

Il medico provinciale: D'AVINO

(4543)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.